REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 1990

relativo alle misure provvisorie da applicare nel settore vitivinicolo dopo l'unificazione tedesca prima delle misure transitorie che devono essere adottate dal Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2684/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (1), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, l'efficacia del diritto comunitario è estesa ipso iure ai territori dell'ex Repubblica democratica tedesca ove sino ad allora non vigeva la legge fondamentale della Repubblica federale di Germania;

considerando che, ai fini dell'applicazione di una serie di atti comunitari, sono necessari provvedimenti transitori che tengano conto della situazione particolare esistente in suddetto territorio;

considerando che la Commissione, con la comunicazione del 21 agosto 1990, ha presentato una serie di proposte di atti che debbono essere emanati dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo;

considerando che la Commissione deve adottare misure provvisorie nel settore vitivinicolo per coprire il periodo compreso tra l'entrata in vigore dell'unificazione tedesca e l'adozione, da parte del Consiglio, delle citate proposte;

considerando che i provvedimenti di cui al presente regolamento si applicano fatte salve le modifiche risultanti dalle decisioni del Consiglio sulle proposte della Commissione presentate il 21 agosto 1990;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (2):

a) in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, per il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca,

— le uve fresche,

— i mosti di uve,

— i mosti di uve parzialmente fermentati,

— i vini nuovi ancora in fermentazione

— ed i vini,

ottenuti da varietà di viti non comprese nella classificazione, possono essere posti in vendita a condizione che si tratti di varietà tradizionalmente coltivate in detti territori ed appartenenti alla specie Vitis vinifera;

b) in deroga all'articolo 16, paragrafo 7:

— un vino ricavato prima del 3 ottobre 1990 dal taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino ottenuto da uve raccolte nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, nonché

— un vino ricavato prima del 3 ottobre 1990 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca dal taglio di un vino originario di un paese terzo con un vino originario della Comunità,

possono essere detenuti per la vendita o commercializzati come vini da tavola ovvero, se del caso, come vini spumanti;

c) le norme sugli interventi ed altre misure di risanamento del mercato ai sensi degli articoli 27-51 non si applicano ai prodotti provenienti dal territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. Fino alla definizione — ex articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (3) — dell'elenco delle varietà di viti coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e idonee a produrre v.q.p.r.d., i prodotti ottenuti da varietà della specie Vitis vinifera tradizionalmente coltivate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca sono considerati idonei alla produzione di v.q.p.r.d..

(1) GU n. L 263 del 26. 9. 1990, pag. 1.
(2) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 59.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dall'unificazione della Germania fino all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca, la cui proposta è stata presentata il 21 agosto 1990. Tuttavia, il presente regolamento si applica non oltre il 31 dicembre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione